

PORT UTILITIES S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

ESTRATTO

Parte Speciale A

Delitti contro la Pubblica Amministrazione

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	01-12-16	Prima emissione

INDICE

PARTE SPECIALE A - ESTRATTO

1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4
1.1 Premessa	4
1.2 La tipologia dei reati nei rapporti con la PA	6
1.3 Attività sensibili	9
1.4 Principi generali di condotta.....	10
1.5 Standard di controllo adottati	11
1.6 Procedure specifiche	12
1.7 Gestione dei rapporti con le PA e schede di evidenza	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.8 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni.....	13

1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Premessa

Vengono di seguito descritti i reati previsti negli articoli 24, 25 e 25-novies 1. del D.Lgs. n. 231/01.

Si tratta di alcuni dei reati inseriti nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale “Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”, nel Libro II, Titolo XIII Capo II del Codice Penale “Dei delitti contro il patrimonio mediante frode” nonché del reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria” previsto nell’art. 377bis del c.p. e richiamato dall’art. 25-novies 1. del D.Lgs. 231/01.

L’articolo 25-novies 1 è stato introdotto nel Decreto dall’art. 4 della legge n. 116/2009 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”.

Per Pubblica Amministrazione (di seguito anche P.A. per brevità) nell’ordinamento italiano si intende l’insieme di enti pubblici (comuni, province, regioni, stato, ministeri, ecc.), a volte privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste) e di soggetti che svolgono funzioni amministrative nell’interesse della collettività e, quindi, nell’interesse pubblico in base al principio della sussidiarietà.

Sono “*Pubblici Ufficiali*”, agli effetti della legge penale: “*coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi*”.

Pubblici Ufficiali sono dunque considerati coloro che:

- concorrono a formare o formano la volontà dell’ente pubblico o lo rappresentano di fronte agli estranei (es. sindaco, dirigenti, funzionari di concetto quali segretari amministrativi, ingegneri, ragionieri, con esclusione degli impiegati d’ordine quali archivisti, segretari, schedaristi ecc., a meno che non siano a diretto contatto con il pubblico);
- sono muniti di poteri autoritari e della facoltà di procedere all’arresto (es. agenti della forza pubblica ecc.);
- sono forniti di poteri di certificazione, ossia della facoltà di rilasciare documenti che nel nostro ordinamento giuridico hanno efficacia probatoria (es. i notai e parificati, gli agenti di cambio, i mediatori autorizzati ecc.). A questa categoria vanno assimilate le persone che nel processo, collaborando con gli organi giudicanti, rendono attestazioni che sono destinate alla prova quali i testimoni, i periti, gli interpreti ecc..

Secondo la legge penale sono, invece, “*Incaricati di un Pubblico Servizio*” coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, ossia una attività di carattere intellettuale, caratterizzata nel suo contenuto dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessoriarietà.

E' opportuno evidenziare che la legge 29 settembre 2000 n. 300 di ratifica di una serie di atti internazionali, compresi quelli in tema di corruzione dei membri delle Comunità europee, ha esteso la qualifica di *Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee di Stati esteri* (art. 3 della L. 300/2000 che ha introdotto l'art. 322bis c.p.).

Nuove disposizioni "per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sono state recentemente introdotte con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012. La riforma ha previsto taluni obblighi a carico della pubblica amministrazione: oltre ad assegnare al Governo il compito della redazione di un codice etico per i dipendenti pubblici, è stato previsto che ogni amministrazione adotti precisi "piani anticorruzione".

Il legislatore italiano ha operato sul duplice binario dell'intervento preventivo e dell'azione repressiva stabilendo, da un lato, rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e criteri di trasparenza dell'azione amministrativa e introducendo, dall'altro lato, norme penali dirette a colpire, in modo più selettivo ed afflittivo, le condotte illecite corruttive.

Di seguito le novità introdotte dalla Legge n. 190/2012, rilevanti ai fini dell'osservanza del D.lgs. 231/2001 e riguardanti alcuni degli illeciti penali contemplati nella presente Parte Speciale:

a) in tema di corruzione

- la sostituzione dell'art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) con la fattispecie di "Corruzione per l'esercizio della funzione", punita con la reclusione da 1 a 5 anni;
- aumenti di pena per il delitto di cui all'art. 319-ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari" (la cui cornice edittale passa da 3-8 anni a 4-10 anni per l'ipotesi contemplata dal primo comma, mentre per la forma aggravata di cui al secondo comma, la pena minima passa da 5-12 anni); per il delitto di cui all'art. 319 c.p. (Corruzione propria) la cui pena diviene di 4-8 anni rispetto ai precedenti 2-5.

b) In tema di concussione

- è stato limitato l'ambito operativo dell'art. 317 c.p. alla sola ipotesi in cui la condotta concussiva del pubblico ufficiale abbia generato un effetto di costrizione nei confronti del privato e, in virtù dei suoi poteri autoritativi, abbia determinato il c.d. "metus publicae potestatis" (Concussione per costrizione). La pena minima, in questo caso, è aumentata dagli attuali 4 anni a 6, rimanendo invariata la misura massima (12 anni);
- le condotte di induzione invece, sono fatte confluire in una nuova fattispecie denominata "Induzione indebita a dare o promettere utilità", disciplinata dall'art. 319-quater c.p.. Soggetti attivi sono sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio ma la punibilità è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una pur limitata reazione punitiva (fino a 3 anni).

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 maggio 2015, è entrata in vigore il 14 giugno 2015 la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190".

La normativa, relativamente alle norme richiamate dal D.Lgs. 231/01 di nostro interesse, ha introdotto:

- all'art. 1 modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista nel codice penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, per i delitti già richiamati dal Decreto 231 ha aumentato la pena edittale con riguardo agli articoli: 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" (da uno a sei anni); 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio" (da sei a dieci anni); 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari" al primo comma (da sei a dodici anni) e al secondo comma (da sei a quattordici e da otto a venti anni); 319 quater, primo comma c.p. "Corruzione indebita a dare o promettere utilità" (da sei a dieci anni e sei mesi).
- All'art. 3 modifiche all'art. 317 del c.p. in materia di concussione con la reintroduzione della figura dell'incaricato di un pubblico servizio quale soggetto attivo del reato.

1.2 La tipologia dei reati nei rapporti con la P.A.

a. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

L'illecito può essere commesso da chiunque, estraneo alla P.A., distraiga dalle finalità cui erano destinate, somme di denaro ricevute dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) al fine di favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il bene-interesse tutelato è quello del buon andamento dell'ente erogatore. Il dolo, generico, consiste nella coscienza e volontà dell'omessa destinazione dei benefici ottenuti dall'ente pubblico alle opere o attività di pubblico interesse previste. La pena stabilita è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni.

b. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 136ter c.p.)

Introdotta dall'art. 4 della Legge n. 300/2000 la fattispecie punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, ottiene indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, per un ammontare superiore a € 3.999,96. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Figura sussidiaria di reato essa ricorre solo quando il fatto non costituisce realizza il reato di cui all'art. 640bis c.p.

c. Concussione (art. 317 c.p.)

In tale figura delittuosa il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altri vantaggi che non gli spettano.

Lo scopo è duplice: tutelare l'interesse dell'Amministrazione alla correttezza e alla buona reputazione dei pubblici funzionari e degli incaricati di un pubblico servizio ed impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni.

Nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/01, tale ipotesi di reato ha carattere meramente residuale, potendosi ravvisare ad es. nel caso in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità, richieda a terzi prestazioni non

dovute e sempre che da tale comportamento derivi in qualche modo un vantaggio o un interesse per la Società.

d. Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)

La norma punisce l'ipotesi del pubblico funzionario che accetta un compenso che non gli è dovuto, per compiere un atto relativo all'esercizio delle sue funzioni (es. il pubblico ufficiale accetta denaro per velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza). Del reato rispondono sia il corrotto che il corruttore. La pena è della reclusione da uno a sei anni.

a. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.)

La norma punisce sia l'ipotesi del pubblico funzionario che riceve per sé o per altri denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ossia "illegittimo" perché in contrasto alle norme giuridiche o alle istruzioni di servizio (per es. il privato offre denaro al pubblico ufficiale, che accetta, per vedersi garantita l'aggiudicazione di una gara), sia l'ipotesi del pubblico ufficiale che omette o ritarda il compimento di atti del proprio ufficio. La pena è della reclusione da sei a dieci anni.

b. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

L'ipotesi ricorre quando gli atti di corruzione, di cui agli articoli precedenti, vengono commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo. La pena è della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva un'ingiusta condanna di una persona alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena della reclusione aumenta da sei a quattordici anni; se l'ingiusta condanna porta alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a vent'anni.

c. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma, al primo comma, punisce con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce il privato a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Al secondo comma la norma punisce, con la reclusione fino a tre anni, il privato indotto indebitamente a dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale, a seguito della seria pressione psicologica esercitata su di lui dal pubblico funzionario.

d. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

La disposizione prevede che gli artt. 318 e 319 si applicano, in ogni caso, anche al soggetto che ricopre la funzione di incaricato di un pubblico servizio indipendentemente dal fatto che egli rivesta o meno l'ulteriore qualifica di pubblico impiegato, ossia di colui che svolge in maniera continuativa e dietro pagamento di una retribuzione, la propria attività lavorativa alle dipendenze dello Stato o di un altro Ente pubblico.

e. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La norma in esame punisce un'istigazione non accolta, ossia un tentativo unilaterale di corruzione.

Nel primo comma viene disciplinato il caso della istigazione alla corruzione impropria (art. 318 c.p. come novellato dalla L.190/12) in cui soggetto attivo del reato può essere chiunque: la pena prevista è quella

dell'art. 318 c.p. ridotta di un terzo. Nel terzo comma la norma applica la medesima pena al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Nel caso di istigazione alla corruzione propria (art. 319 c.p.) la pena prevista dall'art. 319 c.p. ridotta di un terzo.

f. Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

L'articolo assimila, ai fini della configurabilità dei reati sopra descritti, ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio dello stato italiano :

1. i membri degli organi comunitari (Parlamento, Commissione, Corte di Giustizia e Corte dei Conti della UE);
2. i funzionari e gli agenti delle Comunità europee;
3. le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che svolgano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. coloro che, nell'ambito di altri Stati membri della UE svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei P.U. e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis. i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Il secondo comma prevede che i reati di corruzione e di istigazione alla corruzione si configurano anche quando il denaro o altra utilità è dato, promesso o offerto a:

- tutte le persone sopra indicate;
- alle persone che svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei P.U. e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

g. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)

Il reato si verifica quando chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. L'interesse tutelato è il corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia che deve essere garantito dalla repressione di influenze esterne in grado di turbare la ricerca della verità nel processo. Per autorità giudiziaria si intende, pertanto, il giudice e il pubblico ministero. La condotta viene realizzata nei confronti di un testimone che ha la facoltà di non rispondere

h. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2 comma, n. 1 c.p.)

L'ipotesi ricorre qualora, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri che inducano in errore e che arrechino un danno allo Stato, o ad un altro Ente Pubblico o alla Unione Europea. Il reato può realizzarsi ad es. nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione.

La pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,00 ad € 1.549,00.

i. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.)

L'ipotesi ricorre quando la truffa riguardi "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate", concesse dalla Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

Essa si realizza, ad es., nel caso in cui vengano comunicati dati non veri o predisposti documenti falsi al fine di ottenere erogazioni pubbliche. La pena è della reclusione da uno a sei anni.

j. Frode informatica (art. 640ter c.p.)

Il reato si realizza nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o agendo in qualche modo su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto con altrui danno. Reato comune in quanto chiunque può commetterlo. La pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,00 ad € 1.549,00.

Il reato può compiersi ad es. qualora, ottenuto un finanziamento, il sistema informatico venga violato al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.3 Attività sensibili

Con riguardo alle fattispecie di reato sopra descritte, PORT UTILITIES considera "sensibili" le attività che comportano, direttamente o indirettamente, l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché la gestione dei processi aziendali le cui attività possono concorrere, direttamente o indirettamente, alla commissione delle stesse.

Sono considerate attività sensibili:

- le richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e atti di concessione, autorizzazioni, certificati a funzionari di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organi delle Comunità europee e a funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- gli adempimenti presso soggetti pubblici quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti e documenti, pratiche ecc.;
- le attività promozionali presso i clienti P.A. compresa l'organizzazione di eventi, di presentazioni commerciali, ecc.;
- la gestione delle verifiche e delle ispezioni da parte di pubblici funzionari (Autorità Portuale, Agenzia delle Dogane, Comune di Civitavecchia, Capitaneria di Porto, Polizia di Frontiera, ASL ecc.) anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) e agli aspetti ambientali;

- la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- la selezione, l'assunzione e la gestione amministrativa del personale;
- la definizione degli obiettivi, la valutazione delle performance e il sistema di incentivazione degli agenti di commercio;
- la gestione delle gare di appalto;
- la gestione dei finanziamenti e contributi pubblici;
- la gestione degli incentivi e dei benefit aziendali;
- la gestione di trasferite, anticipi e rimborsi spesa;
- la gestione degli approvvigionamenti;
- la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali;
- la gestione dei flussi finanziari;
- la gestione del recupero e della rinuncia al credito;
- la gestione degli omaggi, delle liberalità, delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni;
- la gestione del contenzioso legale e giudiziario.

1.4 Principi generali di condotta

Gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori ed i consulenti devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare non è consentito:

- compiere azioni o tentare comportamenti, anche per interposta persona, che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano portare vantaggi e benefici per la Società;
- dare o promettere denaro, o altra utilità, ai pubblici ufficiali o agli incaricati di un pubblico servizio, anche nel caso in cui si sia indotti da questi a farlo per evitare che la Società subisca un danno maggiore;
- accordare vantaggi in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità), anche per interposta persona, in favore di rappresentanti della P.A. italiane od estere;
- offrire o promettere denaro, elargire omaggi o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria;

- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni / consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o da loro svolto su base contrattuale e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui erano state concesse;
- alterare un sistema informatico e telematico, o intervenire senza diritto e in qualsiasi modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

1.5 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procura, delega, mansionario, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare PORT UTILITIES ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processo di selezione, assunzione e incentivazione del personale;
- definizione e formalizzazione del profilo professionale richiesto;
- tracciabilità delle informazioni essenziali che determinano la scelta finale del candidato;
- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processo di selezione;
- definizione di regole in grado di assicurare la tracciabilità e periodici monitoraggi sulla gestione amministrativa del personale;
- definizione di policy e regole per la gestione delle trasferte, degli anticipi e dei rimborsi spesa;
- definizione di policy interne sul corretto utilizzo dei beni aziendali;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- tracciabilità delle attività di verifica e controllo sui titoli di spesa e sulle autorizzazioni al pagamento;
- definizione di disposizioni aziendali in grado di assicurare periodiche verifiche sui flussi di cassa (rispetto sulle soglie di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni, ecc.);
- definizione di disposizioni aziendali che verificano la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- adozione del divieto, per le funzioni che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con la P.A., di accedere da sole e liberamente alle risorse finanziarie e di autorizzare disposizioni di pagamento;
- adozione di misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel D.Lgs. n. 196/2003;
- formalizzazione del processo relativo alla gestione degli approvvigionamenti;
- formalizzazione del processo relativo alla gestione delle gare di appalto;
- definizione di regole che stabiliscono controlli in merito alla congruità, tecnica ed economica, dei contratti di consulenza in corso rispetto alle condizioni del mercato;
- definizione di regole formalizzate che stabiliscono il divieto di effettuare prestazioni in favore dei consulenti che non trovano adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle liberalità e sponsorizzazioni e formalizzazione del relativo processo;
- adozione del divieto, per le funzioni che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con la P.A., di concedere in completa autonomia omaggi, regalie o qualsivoglia utilità;
- definizione di policy e di regole formalizzate per la gestione dei rapporti con pubblici funzionari;
- segregazione dei ruoli e delle responsabilità tra chi chiede, chi gestisce e chi rendiconta un finanziamento, contribuzione o altra agevolazione;
- definizione di disposizioni aziendali per la gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e dei procedimenti arbitrali;
- previsione, nel Codice Etico, dei principi e della politica aziendale adottata con riguardo alla gestione dei processi sensibili considerati nella presente parte speciale.

1.6 Procedure specifiche

OMISSIS

1.7 Gestione dei rapporti con le P.A. e schede di evidenza

Occorre dare debita evidenza dei rapporti intrattenuti dalla Società con funzionari della P. A. quali pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio.

A tal fine, le funzioni che la Società ha individuato come responsabili nella gestione di attività dirette alle Pubbliche Amministrazioni (ossia i procuratori, o altri soggetti delegati dalla Società ad interfacciarsi con funzionari della P.A. per le specifiche attività di competenza, nonché le funzioni che collaborano internamente nelle fasi preparatorie della raccolta dei dati, delle informazioni e della documentazione a supporto) sono tenuti alla compilazione di “Schede di evidenza”, da aggiornarsi su base periodica e da cui risultino:

- le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell’operazione;
- la dichiarazione rilasciata dal Responsabile dell’Area che ha effettuato le attività nei confronti della Pubblica Amministrazione da cui risulti che lo stesso era pienamente a conoscenza degli

adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle sue operazioni e che non è incorso nei reati considerati dal Decreto;

- l'indicazione dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

1.8 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di eseguire periodici controlli sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

PORT UTILITIES, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica che gli permette di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, siano essi apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dall' Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione, anche tentata, di uno dei reati di cui agli art. 24, 25 e 25-novies 1. del D.lgs. n. 231/01.